

Regolamento per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande o di commercio al minuto (delibera di C.C. n. 57 del 14.05.2009, modificato con delibera di C.C. n. 85 del 25.8.2009)



COMUNE DI SCORDIA

Provincia di Catania

Regolamento per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande o di commercio al minuto.

Art. 1

1. Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico in via temporanea di elementi mobili o smontabili, o comunque facilmente rimovibili, posti temporaneamente sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione. Tali elementi, in quanto diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee dei locali di pubblico esercizio, devono essere caratterizzati dalla "precarietà" e dalla "facile amovibilità" e non devono essere infisse al suolo. Detti elementi, eccezionalmente, pur mantenendo il carattere della facile rimovibilità, potranno essere infissi al suolo per evitare danni a persone e cose. Gli stessi sono classificati a titolo esemplificativo in:

- 1) Tavoli e sedie;
- 2) Pedane;
- 3) Elementi di delimitazione, quali fioriere, parapetti, ringhiere, transenne, pareti mobili anche a vetrate, etc.;
- 4) Ombrelloni;
- 5) Tende a sbraccio;
- 6) Gazebo ed altre strutture di copertura.

In ogni caso tali elementi:

- Dovranno essere richiudibili (per consentirne la chiusura fuori dall'orario di esercizio della somministrazione di alimenti e bevande o del diverso orario contenuto nel provvedimento di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico);
- Devono essere realizzati in materiale ignifugo;
- Se destinati ad illuminare l'area oggetto di occupazione, deve trattarsi di elementi omologati ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

2. L'occupazione di cui al presente regolamento è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Servizio fiere, mercati ed attività produttive, il quale provvederà in merito previo nulla-osta, per quanto di rispettiva competenza, del Comando di Polizia Municipale e del Settore Tecnico del

Comune e dopo avere appurato l'avvenuto pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico. I nulla-osta richiesti devono essere rilasciati entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Servizio competente. Trascorsi 10 giorni, in caso di silenzio, i nulla-osta si intenderanno rilasciati.

3. Ultimata l'istruttoria prevista dal precedente comma e dal successivo art. 4, ma comunque prima del rilascio della concessione e/o autorizzazione, deve essere accertato lo stato dei luoghi da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Fermo restando il rispetto delle altre condizioni previste dal presente regolamento, l'occupazione di suolo pubblico è altresì condizionata alla effettiva salvaguardia dei diritti dei terzi da qualsiasi forma di inquinamento acustico ed alle connesse esigenze di quiete pubblica.

A tale scopo si fa rinvio alle norme di settore ed alle ordinanze sindacali in vigore.

4. Le richieste di autorizzazione dovranno pervenire entro il 31 maggio di ciascun anno, al fine di consentire all'Amministrazione Comunale il più razionale utilizzo degli spazi pubblici e la salvaguardia delle esigenze di viabilità veicolare e pedonale. E' possibile inoltrare richieste per occupazione di spazi pubblici, anche successivamente al termine suddetto. In tal caso il provvedimento di concessione di suolo pubblico sarà rilasciato, compatibilmente alle altre concessioni già rese ed alle domande pervenute entro il termine predetto.

5. Nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, i titolari di autorizzazione per il commercio al minuto su aree private possono essere autorizzati ad occupare il suolo pubblico antistante al loro esercizio per la vendita o esposizione dei prodotti autorizzati.

6. Gli esercizi autorizzati, la cui attività prevalente è costituita dalla vendita su area pubblica di prodotti alimentari mediante automezzo avente i requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente, possono essere autorizzati, limitatamente all'automezzo, ad occupare il suolo pubblico per consentire ai clienti il consumo sul posto mediante somministrazione non assistita" (comma aggiunto con delibera di C.C. n. 85 del 25.8.2009)

Art. 2

1. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la concessione di spazi ed aree pubbliche sarà rilasciata nel rispetto del limite massimo di mq. 60 (sessanta).

2. Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari richiesti, la somministrazione sul suolo pubblico potrà essere autorizzata anche a distanza dall'esercizio, purchè entro il limite di distanza di mt. 20 dallo stesso con una tolleranza massima di mt. 10. In tale ipotesi la concessione è condizionata all'adozione degli accorgimenti tecnici necessari a che la consegna dei prodotti avvenga in maniera tale da impedire qualsiasi contaminazione durante il tragitto che porta dalla cucina e/o laboratorio al consumatore. In questa ipotesi nella domanda diretta ad ottenere la concessione di suolo pubblico, il richiedente dovrà espressamente dichiarare di avere posto in essere tutti gli accorgimenti tecnici necessari ai fini di cui al comma precedente. Gli esercizi di somministrazione, che ne siano sprovvisti, sono tenuti a dotarsi di servizi igienici a norma di legge, anche nella forma rimovibile. Chi non si adegua a detta normativa non può ottenere alcuna autorizzazione per ulteriore occupazione di suolo pubblico e, se già ottenuta, è soggetto alla revoca della stessa (comma modificato con delibera di C.C. n. 85 del 25.8.2009);

3. Nel caso di istanze concorrenti di ditte interessate ad effettuare l'installazione degli elementi di cui all'art. 1, comma 1 – o gli eventuali altri di uguale natura – nella medesima area, la superficie assegnata a ciascun sarà proporzionale ai rispettivi spazi interni destinati alla somministrazione.

Art. 3

1. Salvo quanto già specificatamente previsto da norme di legge o regolamentari, è obbligo del concessionario limitare il disagio degli abitanti della zona, derivante dall'attività di somministrazione all'aperto. Il concessionario è altresì tenuto garantire a proprie spese la pulizia

quotidiana ed il decoro dell'area concessa e degli spazi immediatamente circostanti. Gli elementi oggetto del provvedimento di occupazione devono essere mantenuti in perfetta efficienza tecnico estetica.

2. In ogni caso l'occupazione di suolo pubblico non potrà avvenire su strade ad alta densità di traffico. L'area occupata non deve interferire con le fermate di mezzi pubblici, né con reti tecniche o con elementi di servizio che ne limitino il funzionamento, né con accessi di abitazioni private o altre attività commerciali, salvo espressa autorizzazione da parte dei proprietari delle abitazioni o dei titolari delle attività commerciali medesime. Dovrà comunque essere garantito un congruo spazio, di almeno 1,20 metri, per consentire il flusso pedonale tra il/i fabbricato/i esistenti e gli elementi indicati all'art. 1, comma 1 – o gli eventuali altri di uguale natura, – a questo/i antistanti.

3. L'occupazione non deve impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare, non deve interferire con gli attraversamenti pedonali, né occultare la segnaletica stradale verticale o le luci semaforiche eventualmente presenti.

Art. 4

1. La domanda di concessione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata in bollo al Servizio fiere, mercati ed attività produttive e corredata, secondo il modello dallo stesso ufficio predisposto, da un progetto in duplice copia in scala 1:50, redatto da tecnico abilitato, il quale deve indicare le caratteristiche tecniche, le dimensioni degli elementi da installare, la planimetria dell'area interessata dall'ubicazione di tali elementi, nonché le modalità di delimitazione dell'area stessa. Nella domanda in ogni caso dovrà essere espressamente dichiarato il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria.

2. Il Servizio fiere, mercati ed attività produttive, acquisiti il nulla-osta dell'Area 4 – Settore Tecnico sulla possibilità di realizzazione e di installazione degli elementi oggetto di richiesta e del Comando di Polizia Municipale, oltre agli altri eventualmente richiesti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, concede l'autorizzazione, precisandone di volta in volta i limiti di durata.

3. L'occupazione dell'area potrà essere autorizzata per le intere 24 ore giornaliere oppure solo per le ore pomeridiane e/o serali, a seconda della tipologia dell'attività del richiedente. Salvo che nel provvedimento di autorizzazione o in successivo apposito provvedimento sia stabilito un orario diverso per esigenze connesse all'ordine, alla sicurezza o alla quiete pubblica, l'orario di occupazione si adegua a quello stabilito dall'ordinanza sindacale sulla determinazione degli orari per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande.

4. Il mancato utilizzo dell'autorizzazione entro trenta giorni dal suo rilascio, comporta la decadenza del diritto del provvedimento medesimo. In tale ipotesi il canone per l'occupazione di suolo pubblico già versato non sarà restituito.

5. L'autorizzazione non verrà di fatto rilasciata, se il concessionario non dimostra di avere corrisposto la somma dovuta per l'occupazione di suolo pubblico. A tale scopo, il ritiro materiale dell'autorizzazione da parte del titolare/richiedente deve essere attestato dal responsabile del procedimento, dopo avere accertato il versamento di cui sopra.

6. Nessuna attività su suolo pubblico potrà essere svolta senza il possesso materiale dell'autorizzazione, da esibire, su richiesta, alle forze dell'ordine.

7. Copia dell'autorizzazione amministrativa per l'occupazione di aree pubbliche sarà inviata per i controlli di rito al Comando di Polizia Municipale. Il Comando di Polizia Municipale deve verificare il rispetto delle condizioni riportate nel provvedimento, comunicando l'esito dei controlli al Servizio competente al rilascio.

Art. 5

1. Allo scadere del termine previsto nel provvedimento di autorizzazione o nei casi di revoca o di sospensione del provvedimento medesimo, il suolo pubblico dovrà essere liberato da ogni elemento e l'area dovrà essere ripristinata in ogni sua parte entro tre giorni dalla scadenza del termine medesimo. In caso di inottemperanza l'Amministrazione comunale, previa diffida, procederà alla rimozione coatta delle attrezzature deteriorate con addebito a carico dell'esercente delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento della piena e libera disponibilità dell'area.
2. Eventuali danneggiamenti o manomissioni del suolo pubblico (pavimentazione stradale, verde pubblico, etc) non autorizzate e non ripristinate a regola d'arte, saranno oggetto di contestazione da parte degli uffici comunali competenti, che provvederanno ad emettere gli opportuni provvedimenti sanzionatori e, ricorrendone i presupposti, a adire le vie legali.

Art. 6

L'autorizzazione è revocabile, con esclusione di ogni pretesa alla restituzione del canone di occupazione versato, nonché di ogni altra forma di indennizzo, per:

- a) Ragioni di ordine e sicurezza pubblica o di quiete pubblica. In questi casi, l'autorizzazione può anche essere sospesa, fino a quando non vengano a cessare le ragioni che hanno condotto alla sua sospensione.
- b) Inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione;
- c) Il riscontro di disordine e degrado della struttura autorizzata;
- d) La difformità della struttura rispetto al progetto autorizzato o nell'ipotesi in cui la stessa è esercitata per fini diversi da quelli per cui è stata concessa;
- e) Il mancato rispetto delle norme previste nel presente regolamento.

Art. 7

1. Le violazioni al presente regolamento comporteranno le seguenti sanzioni:

- a) L'occupazione abusiva di aree pubbliche per esercitare la somministrazione di alimenti e bevande è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 200,00 ad un massimo di Euro 1.200,00;
- b) L'occupazione di aree in maniera difforme dalla relazione tecnica presentata dal soggetto autorizzato o in misura maggiore rispetto a quella concessa è punita con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 600,00;
- c) La violazione dei restanti obblighi previsti dal presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 600,00;

2. Per le violazioni di cui alle lett. a) e b), è disposta l'immediata rimozione dell'occupazione abusiva o il ripristino dell'area originariamente concessa, anche d'ufficio ed a spese del trasgressore. In ogni caso, il mancato rispetto dell'ordine dato dall'Amministrazione comunale entro il termine di tre giorni, dà luogo alla revoca dell'autorizzazione, senza che rilevino gli eventuali comportamenti riparatori posti in essere dal trasgressore successivamente al termine indicato, il quale decorre dalla data di notifica dell'ordine di rimozione/ripristino.

3. Alle violazioni di cui alle lett. a) e b), consegue l'interdizione a presentare richiesta di occupazione di spazi e aree pubbliche per l'anno solare successivo a quello dell'accertamento della violazione.

Art. 8

1. Il presente Regolamento consta di 9 articoli, numerati progressivamente dal n. 1 al n. 9. Lo stesso entra in vigore il giorno successivo al compimento del periodo di pubblicazione all'Albo pretorio della rispettiva delibera consiliare di approvazione.

Art. 9

1. Le disposizioni incompatibili con quanto disposto dallo stesso sono abrogate. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti.
2. L'Ufficio competente, all'entrata in vigore del presente regolamento, è tenuto ad effettuare la verifica sul rispetto delle presenti norme regolamentari ed a diffidare l'utente a mettersi in regola entro 90 giorni dalla comunicazione.